

## VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO

### DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

**In merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa (fondo 2017) con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N. L. 22.01.2004**

#### VISTI:

- La richiesta presentata allo scrivente di esprimere il parere ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 1998/2001, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, secondo il quale " *il controllo delle compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuate dal collegio dei revisori dei conti... A tale fine, l'ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata, entro 5 giorni, a tale organismo corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi l'Organismo di governo dell'Ente autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto*";
- L'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, il quale sancisce che " *il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3 quinquies, sesto periodo*".
- L'art. 15, comma 4 del C.C.N.L. 01.04.1999, il quale stabilisce che " *gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità*";

#### Rilevato

- che il parere dell'Organo di Revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

**Dato atto** che l'accessorio da riconoscersi al personale dipendente per l'anno 2017 deve tener conto di quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, in base al quale si prevede quanto segue:

*"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.*

*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.*

La circolare della RGS. 20/2015 ha chiarito che il taglio da operare nell’anno 2015, deve corrispondere al taglio stabilizzato nell’anno 2014, e quindi, non opera più il limite soglia del fondo 2010 e non si deve più procedere alla decurtazione del fondo in relazione all’eventuale riduzione del personale in servizio.

Inoltre la legge n. 208/2015, comma 236 stabilisce che:

*“..... a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ...., non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”*

L’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce , tra l’altro, che:

*“..... a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ...., non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”*

Visto che il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 , è stato costituito con delibera di G.C. n. 118 dell’11.10.2017, per un totale complessivo di Euro 174.123,95 che tale somma è stata decurtata dalla stabilizzazione del taglio applicato nell’anno 2014, giusta circolare RGS n. 20/2015 ammontante ad € 5.473,58 e risulta composto come di seguito specificato:

<b>Composizione fondo</b>	<b>Importo</b>
Risorse stabili	114.634,16
Decurtazione fondo consolidata (2014)	5.473,58
Risorse variabili soggette al limite	12.195,96
Risorse variabili non soggette al limite	2.714,94
Fondo Posizioni Organizzative	55.514,28
IMPORTO TEORICO DEL FONDO	179.585,76
Decurtazione fondo per livellamento al fondo 2016	5.461,81
TOTALE COMPLESSIVO FONDO	174.123,95

Per il rispetto di quanto sopra, a carico del fondo per l'anno 2016, è stata quindi operata la riduzione legata al taglio consolidato nel 2014, e la riduzione per effetto del livellamento al Fondo 2016, come meglio evidenziato nel seguente schema:

<b>QUADRO DI CONFRONTO</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Risorse stabili complessive	114.029,92	114.634,16
Riduzione applicata nel 2014 e consolidata dal 2015 in poi	- 5.473,58	- 5.473,58
Riduzione per livellamento al Fondo 2016	- 678,21	- 1.282,45
<b>Risorse stabili disponibili</b>	<b>107.878,13</b>	<b>107.878,13</b>
Risorse variabili complessive	13.838,92	14.634,16
Riduzione per riduzione personale	- 4.179,36	0
Riduzione per livellamento al Fondo 2016	0	- 4.179,36
<b>Risorse variabili disponibili</b>	<b>9.659,56</b>	<b>10.731,54</b>
Totale Fondo	117.537,69	118.609,67
Quota fondo Posizioni Organizzative	55.514,28	55.514,28
<b>TOTALE FONDO DISPONIBILE</b>	<b>173.051,97</b>	<b>174.123,95</b>
Risorse variabili non soggette al limite	- 1.642,96	- 2.714,94
<b>CORRISPONDENZA FONDI</b>	<b>171.409,01</b>	<b>171.409,01</b>

#### Conseguentemente

In relazione a quanto sopra esposto, il Revisore rileva che i costi derivanti dall'applicazione economica dell'intesa preliminare in esame sono compatibili con le disponibilità finanziarie dell'Ente, ed attesta, che è stata rispettata la previsione normativa di cui all'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, con riguardo all'obbligo di consolidare il taglio operato nel Fondo 2014 (personale non PO) pari a € 5.473,58, nonché al livellamento al Fondo 2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì, 27/11/2017

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott. Giorgio Bonaldo

